



STATUTO

ART. 1

La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione

L'Associazione di Volontariato viene denominata "Gioco e Benessere in Pediatria", la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto.

L'Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art 36 e segg. del codice civile, ha sede in Padova, via Giustiniani, 3 c/o Dipartimento di Pediatria-Clinica Pediatrica.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

L'oggetto e lo scopo dell'Associazione

L'Associazione che è democratica, apartitica, e aconfessionale. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di norma, nel campo socio-sanitario. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di animazione, rivolta ai bambini ospedalizzati e che necessitano di visite ambulatoriali, presso il Dipartimento di Pediatria – Clinica Pediatrica – Azienda Ospedaliera di Padova.

Inoltre l'Associazione:

- Il organizza eventi per la diffusione e sensibilizzazione su tutti gli aspetti importanti della solidarietà rispetto alla degenza dei bambini;
- Il organizza corsi di formazione per l'inserimento di altri membri all'interno dell'Associazione e per esterni, con durata e modalità da decidere in base alle esigenze e alle condizioni del momento;
- Il organizza attività atte all'autofinanziamento dell'Associazione;

L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Veneto n. 40/1993, e successive modificazioni, della legge regionale n. 3 del 03 Gennaio 2005 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
Gli aderenti e la loro ammissione

Si diventa SOCIO ORDINARIO su decisione del Consiglio Direttivo previa domanda scritta dell'interessato e successiva:

- II partecipazione ad un corso di formazione, organizzato dall'Associazione;
- II valutazione positiva delle attitudini fisiche, psicologiche e motivazionali dell'interessato da parte del Consiglio Direttivo;
- II pagamento della quota associativa.

In base alle esigenze associative il Consiglio Direttivo definisce modalità (costi, tempi, argomenti, ecc.) del corso di formazione, nonché l'ammontare della quota associativa annuale.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento dei Volontari e di eventuali altri regolamenti attuativi.

La qualità di SOCIO ORDINARIO si acquisisce al momento della delibera del Consiglio Direttivo e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio ordinario è a tempo indeterminato, ferma restando la decadenza per dimissioni o esclusione.

ART. 4
Diritti e doveri dei Soci

L'Associazione è composta da Soci volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione.

Tutti i Soci godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

I Soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.

ART. 5
Decadenza dalla qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Regolamento dei Volontari ed eventuali altri Regolamenti adottati dall'Assemblea;
3. per mancato versamento della quota associativa;
4. per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
5. per dimissioni volontarie.

Il Consiglio Direttivo, valutata la situazione e le motivazioni del singolo Socio, ne comunicherà la decadenza all'Assemblea, che ne prenderà atto.

ART. 6
Decadenza del Socio per dimissione

Il Socio può in qualsiasi momento dimettersi dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. La dimissione ha effetto dal giorno in cui è pervenuta tale comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvederà ad informarne l'Assemblea.

ART. 7
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 8
L'assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

ART. 9
La convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione email, fax o scritta e spedita a tutti i Soci aderenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Sarà cura del Socio avvisare il Consiglio Direttivo di eventuali modifiche di recapito.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su istanza di metà più uno dei Soci e domanda motivata. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta con le modalità sopra riportate dai Soci che l'hanno richiesta.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 10
L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca, per gravi motivi, il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge e revoca, per gravi motivi, i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) discute e approva il bilancio consuntivo;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

ART. 11
L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

ART. 12
Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione degli indirizzi generali espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'assemblea.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, l'assemblea provvede alla loro sostituzione tramite un' ulteriore elezione.

ART. 13
Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 14

Le risorse economiche dell'associazione

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- b) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- e) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita dalla legge 266/91.

I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

ART. 16

Il bilancio

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione degli aderenti, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 17

Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce idonea polizza assicurativa a tutti i Soci.

I Soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati, a spese dell'Associazione stessa, per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 18

Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 19
Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 20
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 21
Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia e, in particolar modo, al regolamento dell'associazione consegnato e firmato da ogni socio .